

## LEGGE DI BILANCIO 2025

(L. 207 DEL 30.12.2024)

### MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

#### ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

ART. 1, CC. 31-36

Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” ai soci. Più precisamente è previsto che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali (art. 43, c. 2, 1° periodo Tuir) o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono fruire delle seguenti disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2024 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2024.

Le stesse disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che **entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici**.

L'agevolazione prevede che, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto sia applicata **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura **dell'8% ovvero del 10,5%** per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate a **imposta sostitutiva nella misura del 13%**.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'art. 52, c. 4, 1° periodo Dpr 131/1986 (**valore catastale** dell'immobile). In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, o, in alternativa, al valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori suddetti.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dell'art. 47, cc. 1 e da 5 a 8 Tuir, che riguardano la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili.

Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote **dell'imposta proporzionale di registro** eventualmente applicabili **sono ridotte alla metà (dal 3% all'1,5%)** e le **imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa** (pari a 200 euro).

Le società che si avvalgono delle disposizioni devono versare il **60%** dell'imposta sostitutiva **entro il 30.09.2025** e la restante parte **entro il 30.11.2025**, con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997 (mediante modello F24).

Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.